COMUNE DI GRATTERI Provincia di Palermo

| Spedita il | |
|------------|--|
| | |
| Prot. n | |

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 25.10.2012

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale.

L'anno **duemiladodici** e questo giorno **venticinque** del mese di **ottobre** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze consiliari del Centro Polifunzionale "Piersanti Mattarella", a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 18/10/2012 prot.. 7509, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione. Presiede la seduta il Rag. Francesco Santoro nella sua qualità di Presidente.

Dei consiglieri comunali sono presenti n.11 come segue:

| 1.00 | COGNOME E NOME | Presente | Assente |
|------|----------------------|----------|---------|
| 1 | SANTORO Francesco | X | |
| 2 | BROCATO Rosaria | x | |
| 3 | CALI' Antonio | X | |
| 4 | D'ANGELO Maria Rita | x | |
| 5 | TURCO Giovammaria | х | 1 34 |
| 6 | CIRINCIONE Salvatore | X | |
| 7 | TEDESCO Salvatore | X | |
| 8 | ILARDO Giacomo | X | |
| 9 | CIRINCIONE Giacomo | X | |
| 10 | DI NOTO Rosmaria | X | |
| 11 | DI MAIO Giacomo | | X |

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonino Scianna

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi della legge regionale n. 30/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

In continuazione di seduta

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 6 dell'O.d.g. avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale".

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento e cede la parola ai consiglieri.

Il consigliere Cirincione Giacomo chiede chiarimenti che vengono resi dal Segretario Comunale.

Non avendo nessun consigliere chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, nonché dell'allegato programma;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli – Presenti e votanti n.11, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa nonché il relativo programma, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE

f.to Rag, Francesco Santoro

| IL CONSIGLIERE AND | 11. | CONS | CI | JERE | ANZI | ANO |
|--------------------|-----|------|----|------|------|-----|
|--------------------|-----|------|----|------|------|-----|

IL SEGRETARIO COMUNALE

| f.to Rosaria Brocato | | and the second s | f.to Dott. | f.to Dott. Antonino Scianna | |
|---------------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | |
| | T. T | | | | |
| Copia conforme all'origin | ale, in carta libera, p | per uso amministrativo. | | | |
| Lì, | | | | garan Baragaria Baran Baran | |
| | | | IL SEGRETARIO CO | MUNALE | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Il sottoscritto Segretari | o Comunale, visti g | li atti d'ufficio, | | | |
| The Charles of the Control | | ATTESTA | | | |
| - CHE la presente deliberazione | : : | | | | |
| E' stata affissa a questo Alb | o Pretorio per 15 gi | orni consecutivi a partire | dal | | |
| primo giorno festivo success | sivo alla data dell'at | tto (o altro giorno per spe | cifiche disposizioni di legg | je). | |
| | | | | | |
| CHE la presente deliberazione | è divenuta esecutiv | /a il | | | |
| - Decorsi 10 giorni o | dalla data della sua j | pubblicazione all'Albo Pr | retorio | | |
| - perché dichiarata in | nmediatamente esec | cutiva (art.12 L.R. 44/91) | ; ; | | |
| | | | | | |
| | ٠. | | | | |
| 13 | | | | | |

COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE Presentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa Dott. Antonino Scianna

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che:

- nell'ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 2013, Asse 1,
 Obiettivo Operativo 1.3 (Tutelare il contesto ambientale), questo Comune ha chiesto un finanziamento per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza;
- con Decreto dell'11.02.2010, dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013", è stato approvato ed ammesso a finanziamento, per il complessivo importo di € 60.000,00, IVA compresa, il progetto presentato da questo Ente e denominato "Videosorveglianza a Tutela del Contesto Ambientale";
- in data 8.03.2010, in uno alla "Nota di accettazione del finanziamento", Prot. n. 1663/2010, è stata trasmessa al Responsabile di Obiettivo Operativo, ed al Dipartimento della P.S., la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 4.03.2010, con la quale è stata garantita la sostenibilità dell'azione di cui trattasi per i cinque anni successivi alla sua realizzazione;
- a seguito della Procedura Aperta, esperita in data 06.09.2010 nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004718/CE*) e ss.mm.ii., la fornitura, il montaggio e la messa in funzione dell'impianto di videosorveglianza sono stati affidati alla MEDISYSTEMS S.r.l., con sede in Alcamo (TP), Viale Europa n. 21/D, con Determinazione n. 47 Registro Generale del 31.01.2011;
- in data 27.06.2011 è stato sottoscritto, tra questo Ente e la suddetta MEDISYSTEMS S.r.l., il contratto Rep. n. 5/2011 relativo alla fornitura dell'impianto di videosorveglianza di cui trattasi, per il complessivo importo di € 41.010,00 (Euro quarantunomiladieci/00);
- il contratto di cui al precedente punto è stato approvato dal Responsabile di Obiettivo
 Operativo con proprio Decreto n. 10 in data 4 gennaio 2012;
- ai fini della predisposizione dell'impianto di videosorveglianza si è reso necessario provvedere a nuove forniture di energia elettrica e, conseguentemente, alla realizzazione degli scavi e degli alloggi dei 5 relativi contatori, già installati a cura di ENEL S.p.A., nonché alla realizzazione della rete di adduzione dai contatori ai sostegni nei quali verranno applicate le telecamere;
- per far fronte alle opere di cui al precedente punto, nella forma dell'affidamento diretto, è stata richiesta al Responsabile di Obiettivo Operativo l'autorizzazione ad utilizzare le economie maturate nell'ambito del progetto ammesso a finanziamento, ammontanti a complessivi € 18.990,00 (€ 60.000 importo del finanziamento, dai quali vengono detratti € 41.010,00 relativi all'affidamento alla Medisystems S.r.I. dei lavori sopra indicati);
- con nota N. PON/27-12 dell'11.11.2011 il Responsabile di Obiettivo Operativo ha autorizzato l'utilizzo delle superiori economie per le finalità sopra specificate e, per quanto attiene alla possibilità di corrispondere direttamente all'ENEL, qualora richiesto, l'importo dovuto per poi ottenerne il rimborso, ha indicato le modalità da osservare al riguardo;

- con Contratto n. 2/2012 sottoscritto in data 21.03.2012 ed approvato con Decreto n. 117 del 5 giugno 2012 dal Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.3, è stata affidata alla MEDISYSTEMS S.r.l., con sede in Alcamo (TP), Viale Europa n. 21/D, P. IVA 0202060089, con la procedura del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgg. 163/2006 e delle disposizioni contenute nel "Regolamento Comunale per l'Esecuzione di Lavori e l'Acquisizione di Beni e Servizi in Economia" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22.12.2008, l'esecuzione dei lavori di allaccio alla rete elettrica dell'impianto do videosorveglianza a tutela del contesto ambientale per l'importo totale di € 11.861,12 di cui € 355,83 per costi della sicurezza, oltre € 2.490,83 per I.V.A. al 21%;
- i lavori di cui al precedente punto sono stati ultimati, mentre sono in fase di realizzazione quelli relativi al Contratto Rep. n. 5/2011, sopra indicati;

RITENUTO necessario, nelle more che i lavori di cui sopra vengano completati e sottoposti a collaudo, provvedere all'approvazione del "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Gratteri", ciò in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che detto regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, che sarà attivato nel territorio urbano del Comune di Gratteri acciocchè detto trattamento si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali E della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale;

Tanto premesso, visti ed applicati il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed il Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010, esprimendo con la presente proposta parere favorevole quanto alla regolarità tecnica dell'adottando atto deliberativo a mente dell'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare l'allegato schema di regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Gratteri che si compone di 20 articoli.



IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Aptonino Scianna

PARERI AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R. N.30/2000 ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

UFFICIO SEGRETERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Gratteri 1i 18 10 2012

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INCARICATO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:

Gratteri lì

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI GRATTERI

(Approvato con deliberazione di C.C. N° del)

INDICE CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPOI

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

Art. 6 - Responsabile

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere

alla sala di controllo

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Obbligo degli operatori

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art 14 - Sicurezza dei dati

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

Art 16 Limiti alla utilizzazione di dati personali

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art.: 18.- Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

CAPO V

MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

- 1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Gratteri.
- 2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed al Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010.

ART. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto:
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuat attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "titolare", l'Ente Comune di Gratteri nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine

alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali,

e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo a trattamento dei dati personali;

f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o da responsabile;

g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Gratteri - Servizio di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle

immagini riprese dalle telecamere.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Gratteri in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine sul territorio comunale.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di

vandalismo o danneggiamento;

c) al controllo di determinate aree ed alla tutela del contesto ambientale mediante il posizionamento di telecamere che consentano di monitorare costantemente i siti maggiormente a rischio di degrado ambientale a seguito di condotte illecite poste in essere da parte della criminalità, ciò allo scopo di tutelare le categorie economiche operanti in Gratteri, favorendo la sicurezza e la libertà economica e d'impresa;

d) al monitoraggio del traffico;

e) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

1. Il Comune di Gratteri, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 - Responsabile

- 1. Il Responsabile della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Gratteri presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
- 2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 4.1 compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
- 6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

- 1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale del Servizio di Polizia Municipale autorizzato dal responsabile ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
- 2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
- 3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
- 4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- 5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

- 1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
- 2. I preposti andranno nominati tra gli addetti al Servizio di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
- 3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli operatori di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

- 4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizi dei sistemi.
- 5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizio della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
- 6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia conservazione delle passwords e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni pi l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

- 1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed ai preposti come indicato nei pur precedenti.
- 2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
- 3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati:
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari a periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3, lett. d) con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- 2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
- 3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dat personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 72 (settantadue) ore successive alla rilevazione, presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

- 1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
- 2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

- 1. Il Comune di Gratteri in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Polizia Municipale Comune di Gratteri Area videosorvegliata . Immagini custodite presso la Polizia Municipale di Gratteri".
- 2. Il Comune di Gratteri, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo,
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati:
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), primo paragrafo, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 5. Le istanze di cui al presente articolo vanno trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata. Sull'istanza il responsabile provvedein merito entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione.
- 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.
- 2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

- 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 - Comunicazione

- 1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Gratteri a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
- 2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
- 3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

- 1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
- 2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

- 1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati in caso di modifiche alle normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, amministrativi o regolamentari generali dell'Autorità di tutela della privacy, dovranno essere immediatamente recepiti dal Consiglio Comunale.
- 2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Allegato:

UBICAZIONE TELECAMERE NEL COMUNE DI GRATTERI

- 2) PIAZZA
- 3) PIAZZA LATO